

Homepage > Enti locali e PA

Appalti pubblici, progettisti assicurabili contro il danno erariale

Le polizze assicurative previste dal nuovo Codice degli appalti pubblici a favore di chi effettua prestazioni d'opera caratterizzate da "soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà" non possono essere limitate alla sola responsabilità civile. Lo chiarisce la Corte conti Lombardia



La sede della Corte conti Lombardia

Le **polizze assicurative** a favore dei **progettisti di opere pubbliche** previste dal nuovo **Codice degli appalti pubblici** non possono essere limitate alla sola **responsabilità civile** verso terzi ma si estendono anche al **danno erariale**.

Quelle del **dlgs 36/2023** sono, infatti, a tutti gli effetti, norme derogatorie del divieto di assicurazione contro il **danno erariale**.

Una deroga che si giustifica in base al cosiddetto “**principio di fiducia**” ×

conseguenze risarcitorie nei confronti dell'**amministrazione** per le maggiori spese che la **p.a.** potrebbe sostenere “per effetto di errori od omissioni non intenzionali del **progetto** relativo all’**opera pubblica**”.

Con la **delibera n.241/2024** in risposta a un quesito del **comune di Como**, la **Corte conti Lombardia** adotta un’interpretazione estensiva delle tutele a favore dei **dipendenti pubblici** che, nella misura in cui svolgano prestazioni d’opera caratterizzate da “soluzione di problemi tecnici di speciali difficoltà”, non rispondono, secondo quanto previsto dall’articolo 2236 del **codice civile**, dei **danni** cagionati “se non in caso di **dolo** o **colpa grave**”.

Il quesito del comune di Como

Il **sindaco del comune di Como** si è rivolto alla **Corte conti Lombardia** per sapere se l’assicurazione per le attività previste dal **Codice dei contratti** non debba essere limitata alla **colpa lieve** ma debba essere estesa naturalmente alla **colpa tout court**, quindi anche alla **colpa grave**.

E ha prospettato la propria lettura interpretativa ritenendo che tale assicurazione “non possa essere limitata solo all’ipotesi di **colpa lieve** in quanto non sarebbe di alcuna utilità per il **dipendente** che ha eventualmente determinato l’evento dannoso, posto che non potrebbe

essere chiamato nella suddetta circostanza a rispondere del **danno** e una siffatta copertura assicurativa sarebbe utile solo all'**amministrazione** che si vedrebbe rimborsata dall'assicurazione per il **danno da sinistro** dovuto a **colpa lieve del dipendente**".

La delibera della Corte conti Lombardia



computato l'assunto secondo cui le norme del **Codice appalti** non riguarderebbero l'assicurazione contro il **danno erariale** causato dal **dipendente** nell'esercizio della propria attività professionale, bensì esclusivamente generiche ipotesi di **sinistro** cagionato a terzi.

"Si tratta", ha ammesso la **Corte conti Lombardia**, "di una normativa derogatoria al divieto di assicurazione contro il **danno erariale** stabilito dall'art. 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Una deroga, peraltro, già anticipatrice di certo orientamento del legislatore che "guarda con sempre maggior favore all'assicurazione con oneri a carico dell'**amministrazione pubblica** contro il **danno erariale** commesso con **colpa grave**, prevedendola in via generale a favore dei soli **dirigenti pubblici**, figure professionali la cui attività non implica di per sé la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ai sensi dell'articolo 2236 ma che comunque considera gravati, psicologicamente, più che concretamente, dal rischio derivante dall'espressione della volontà dell'**amministrazione** attraverso la firma di atti".

- *Leggi anche: Responsabilità erariale limitata*

Il riferimento è alla proposta di legge che reca come primo firmatario **Tommaso Foti**, ex **capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera** e attuale **ministro per gli affari europei**, le politiche di coesione e il **Pnrr**.

La proposta, all'esame delle **commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera**, prevede che le **amministrazioni** possano in futuro destinare una parte del trattamento economico accessorio del **dirigente** o del **funzionario** alla stipula di una polizza assicurativa idonea a garantire all'**ente pubblico** il pieno risarcimento del **danno patrimoniale** da **colpa grave**. Il massimale della copertura assicurativa non potrà superare le due annualità di stipendio del **dirigente** o del



redattore



✉ Mail